

## **MODALITA' ESECUZIONE SERVIZIO DI VERIFICA – D.P.R. 462/01**

### **1. Modalità di svolgimento del servizio**

- 1.1. La data della verifica è concordata telefonicamente tra il committente e FARO S.r.l., che provvede poi ad inviare apposito promemoria. Il committente dovrà mettere a disposizione di FARO S.r.l. la documentazione tecnica relativa all'impianto da ispezionare, nonché il personale qualificato (elettricista/manutentore o esperto dell'impianto elettrico) dotato dei mezzi necessari per l'assistenza al nostro tecnico durante la verifica. FARO S.r.l. si impegna ad eseguire le verifiche in conformità alle norme tecniche di riferimento relative agli impianti ispezionati. L'eventuale disdetta dell'uscita di verifica deve avvenire almeno 48 ore prima a mezzo e-mail. Nel caso si rendessero necessarie le misure di tensione di contatto, queste sono escluse dal presente preventivo e saranno determinate a parte. Il costo di eventuali successive verifiche, condotte in seguito a quella ordinaria al fine di poter rilasciare il verbale, o di verifiche straordinarie a seguito di esito negativo della verifica periodica, o di una sostanziale modifica/ampliamento dell'impianto, saranno fatturate con tariffa oraria (computato sulla base dell'Articolo 36 p.to 4 della Legge 28 febbraio 2020, n. 8 e s.m.i.).
- 1.2. In sede di verifica il referente della ditta dovrà sottoscrivere l'Appuntamento cliente, all'interno del quale sono esplicitate le modalità di esecuzione della verifica, gli accorgimenti preventivi da mettere in opera da parte della ditta ed i relativi rischi e problematiche.
- 1.3. Per quanto riguarda gli adempimenti di cui D.Lgs. 9 aprile 2008 n°81, relativi alla reciproca informazione sui rischi presenti, l'azienda dovrà informare Faro S.r.l. degli eventuali rischi generici e specifici per i nostri addetti. I luoghi ove sono svolte le verifiche devono essere conformi alla legislazione in materia di sicurezza (D.Lgs. 9 aprile 2008 n°81 e s.m.i.); in mancanza di dette condizioni il nostro personale non è autorizzato ad effettuare alcuna prestazione. Non potrà essere richiesto nessun indennizzo per il servizio non prestato a seguito di una delle cause sopradette.
- 1.4. Il servizio di verifica prevede inoltre le seguenti attività:
  - Inserimento dei dati all'interno del database di Faro S.r.l.;
  - Invio di una comunicazione per l'esecuzione della successiva verifica periodica con le indicazioni dei relativi costi;
  - Eventuali aggiornamenti sulle modifiche inerenti il D.P.R. 22/10/2001 n. 462 e s.m.i..
- 1.5. Ulteriori dettagli relativi all'espletamento del servizio di verifica ai sensi del D.P.R 462/01 s.m.i. sono disponibili all'interno del "Regolamento Generale dell'Organismo" disponibile sul sito [www.faro-srl.it](http://www.faro-srl.it).

### **2. Procedure di ispezione in sito**

2.1. Dovrà essere fornita al verificatore la documentazione tecnica in particolare:

2.1.1. Progetto impianto elettrico, ove obbligatorio ai sensi della legge 46/90 o D.M. 37/08 contenente:

- Relazione tecnica e classificazione degli ambienti;
- Sistema di distribuzione;
- Sistema di protezione contro i contatti indiretti;
- Schemi quadri elettrici;
- Planimetria impianto di terra (ubicazione dispersori, collettori, conduttori PE ed EQP-EQS);
- Dichiarazioni di conformità;
- Dichiarazioni di rispondenza;

2.1.2. Nel caso non sussista l'obbligo di progetto, ai sensi della legge 46/90 o D.M. 37/08:

- Classificazione degli ambienti;
- Schemi quadri elettrici;
- Planimetria impianto di terra (ubicazione dispersori, collettori, conduttori PE ed EQP-EQS);
- Dichiarazioni di conformità;
- Dichiarazioni di rispondenza;

2.1.3. Documentazione, in copia, fornita dall'ente distributore dell'energia elettrica:

- In presenza di cabina di trasformazione, indicazioni della corrente di guasto e tempo d'intervento delle protezioni

2.2. Verifica della corrispondenza della documentazione tecnica con l'impianto elettrico;

2.3. Esame a vista dei luoghi e dell'impianto;

2.4. Verifiche strumentali che comprendono:

- Misura della resistenza di terra;
- Misura della resistenza dell'anello di guasto;
- Prova di continuità dei conduttori di protezione (eseguiti a campione);
- Eventuale misura di tensione di contatto, qualora si rendesse necessaria;
- Misura dell'impedenza totale dei circuiti di guasto franco a terra (eseguita a campione);
- Verifica del funzionamento dei dispositivi differenziali (eseguita a campione);
- Misura della resistenza di terra degli elementi disperdenti (in caso di impianto di scariche atmosferiche).

### 3. Riservatezza

- 3.1. FARO S.r.l. fornisce servizi di terza parte, nel rispetto di tutti i criteri d'indipendenza di cui alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012.
- 3.2. FARO S.r.l., essendo organismo di ispezione accreditato e sottoposto a procedure di controllo periodiche, potrà essere affiancato durante le fasi di verifica da ispettori esterni di Accredia.
- 3.3. FARO si impegna a:
- mantenere il segreto e il massimo riserbo sull'attività prestata e su tutte le informazioni apprese nello svolgimento della stessa e/o acquisite in qualsiasi forma.
  - non impiegare le informazioni, apprese durante l'attività svolta, a beneficio proprio o altrui ed al fine di ricavarne una qualsiasi utilità;
  - non comunicare a terzi e/o a non diffondere o replicare con qualsiasi mezzo le informazioni o dati relativi a fatti e circostanze acquisite o prodotte durante l'esecuzione delle attività di "verifica".
  - Il suddetto obbligo può essere derogato soltanto in presenza di eventuali e specifici accordi intervenuti tra il Cliente e Faro; l'obbligo di riservatezza di intende automaticamente derogato nel caso in cui Faro sia obbligato per legge a rilasciare informazioni o ad effettuare comunicazioni funzionali alla sua attività di ispezione, in particolare nel caso di:
    - comunicazioni previste da Accredia e/o dal MISE;
    - quanto stabilito per legge o dall'Autorità Giudiziaria;
    - comunicazioni obbligatorie ai fini amministrativi e tributari.
- 3.4. FARO S.r.l., nello svolgimento delle sue azioni, garantisce la riservatezza sulla documentazione e delle informazioni ottenute. Il trattamento di dati personali avverrà nel rispetto e nei limiti della normativa vigente in materia (D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. - "Codice della privacy", e Reg. Europeo N° 2016/679 e s.m.i. - GDPR) nell'ambito del rapporto commerciale instaurato, dell'erogazione della prestazione concordata e della relativa gestione amministrativa. Ulteriori informazioni relative al trattamento dei dati personali, ai diritti esercitabili, alla facoltatività della comunicazione ed ai soggetti terzi cui i dati potrebbero essere trasmessi nell'ambito della gestione del rapporto sono disponibili consultando la nostra informativa privacy completa reperibile sul nostro sito web seguendo il seguente link: <https://faro-srl.it/wp-content/uploads/2025/04/A01-Informativa-Gestione-rapp.-commerciale-Clienti-Fornitori-di-Faro-S.R.L.pdf>, oppure facendone richiesta al momento della raccolta dei dati o scrivendo all'indirizzo e-mail: [amministrazione@faro-srl.it](mailto:amministrazione@faro-srl.it).

### 4. Esclusioni

- 4.1. FARO S.r.l. non assume altra obbligazione e non presta nessun'altra garanzia oltre a quelle espressamente previste nel presente preventivo.
- 4.2. Sono escluse qualsiasi attività di consulenza, progettazione, fabbricazione, fornitura, installazione, manutenzione dell'impianto sottoposto a verifica.
- 4.3. FARO S.r.l. si ritiene sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità per guasti, danni a cose e/o persone, perdite di dati, fermi di produzione, avarie ed eventuale ripristino di apparecchiature e/o dispositivi informatici e di comunicazione, derivanti da manomissioni, modifiche, errate manovre, opere non segnalate e/o comunque conseguenti ad un uso dell'impianto non rispondente alle norme di sicurezza o a causa di informazioni non comunicate.
- 4.4. FARO S.r.l. si ritiene sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità per guasti, danni a cose e/o persone, perdite di dati, fermi di produzione, avarie ed eventuale ripristino di apparecchiature e/o dispositivi informatici e di comunicazione, derivanti dalla mancata messa in sicurezza da parte del cliente prima dell'inizio della verifica strumentale.
- 4.5. Per qualsiasi controversia sarà esclusivamente competente il foro di Reggio Emilia.